Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102

attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'Efficienza Energetica

L'applicazione nella Pubblica Amministrazione

RINA
UNI CEI 11352:2014
Società che forniscono servizi energetici (ESCO)

Membro della CISQ
RINA
ISO 9001 · ISO 14001
Sistema Gestione Integrato

Aura Energy
Progetta e costruisce la tua efficienza

Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

Il provvedimento stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria entro il 2020.

E' suddiviso in tre Titoli:

Titolo II - Efficienza nell'uso dell'energia

Titolo III - Efficienza nella fornitura dell'energia

Titolo IV - Disposizioni orizzontali

Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica

Titolo II - Efficienza nell'uso dell'energia
- Misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici
- Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici della Pubblica Amministrazione
- Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia nelle aziende
- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Titolo III - Efficienza nella fornitura dell'energia
- Promozione dell'efficienza per il riscaldamento ed il raffreddamento
- Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

Titolo IV - Disposizioni orizzontali
- Qualificazione, accreditamento e certificazione degli operatori
- Azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione in ambito efficienza energetica
- Servizi e misure per la promozione dell'efficienza energetica
- Creazione di un fondo nazionale per l'efficienza energetica

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione deve realizzare interventi di riqualificazione energetica sui propri edifici.

Per la realizzazione di questi interventi le pubbliche amministrazioni centrali possono agire tramite l'intervento di una o più E.S.Co, ricorrere allo strumento del finanziamento tramite terzi ed ai contratti di rendimento energetico.

E' previsto il riassegnamento a tale scopo di risorse derivanti da diversi fondi.

Rimane naturalmente aperta la possibilità di ricorrere a risorse già derivanti da strumenti di incentivazione dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, come ad esempio il Conto Termico od i TEE (Certificati Bianchi).

In particolare nel caso del Conto Termico è stata introdotta la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo tramite acconti e successivi stati di avanzamento lavori.

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

L'ARTICOLO 5

L'Articolo 5 definisce le attività ed i tempi utili al conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione.

I passi individuati sono i seguenti:

- Le Pubbliche Amministrazioni centrali predispongono proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali OO.PP. E le trasmettono al MiSE per la predisposizione del programma di cui al punto successivo.

- Predisposizione da parte del MiSE in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata.

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

L'ARTICOLO 5

- Il MiSE ed il MATTM definiscono con decreto le modalità per l'esecuzione del programma di cui al punto precedente.

- Per la definizione del programma di cui sopra sono applicati criteri di individuazione su più interventi basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, minori tempi di realizzazione dell'intervento, eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.

- La realizzazione degli interventi compresi nel programma è gestita dalle strutture operative dei Provveditorati Interregionali OO.PP., ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate.

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

L'ARTICOLO 5

- L'Agenzia per il Demanio promuove forme di razionalizzazione e coordinamento tra gli interventi, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

- Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma le Pubbliche Amministrazioni centrali favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o più ESCO.

- il comma 12 definisce le risorse pubbliche destinate all'attuazione del programma di interventi. Queste sono pari a 50 milioni di Euro per il 2014, 80 milioni di Euro per il 2015 e 55 milioni di Euro annui per gli anni dal 2016 al 2020.

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

L'ARTICOLO 5

- Le risorse di cui al comma 12 possono essere integrate con le risorse derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica e sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

- Le Pubbliche Amministrazioni centrali entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2015 predispongono e comunicano al MATTM, al MIT, all'Agenzia del demanio ed al MiSE un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di efficientamento.

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

L'ARTICOLO 5 E GLI ENTI LOCALI

Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso l'approvazione:

1. di obiettivi ed azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato.
2. di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO ed ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.